



F.I.G.C. - LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 394 DEL 6 aprile 2001

DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

La **Commissione Disciplinare** costituita dall'avv. Sergio Artico, Presidente, dal dott. Franco Corbo e dall'avv. Renato Pigliasco, Componenti, con la partecipazione per quanto di competenza, del Rappresentante dell'A.I.A. sig. Moreno Frigerio, e l'assistenza della Segretaria Stefania Ginesio, nel corso della riunione del 6 aprile 2001, ha assunto le seguenti decisioni

“ “ “ N. 37

RECLAMI

Reclamo, con procedura d'urgenza, della Soc. NAPOLI avverso la squalifica del campo di giuoco per **una** giornata effettiva di gara ed ammenda di L. 20.000.000 con diffida inflitta dal Giudice Sportivo (gara Atalanta-Napoli dell'1/4/01 – C.U. n. 383 del 3/4/01).

Avverso il provvedimento 3 aprile 2001 con il quale il Giudice Sportivo irrogava alla Soc. Napoli la squalifica del campo per una giornata effettiva di gara, nonché l'ammenda di lire 20.000.000 con diffida, in relazione al comportamento dei sostenitori napoletani nel corso della gara Atalanta-Napoli dell'1/4/01 (lancio di fumogeni in direzione del settore dello stadio occupato dai tifosi bergamaschi), proponeva tempestivo reclamo l'anzidetta Società deducendo:

- 1) che erroneamente il Giudice Sportivo aveva ritenuto che fosse sottratta a qualsivoglia valutazione discrezionale l'irrogazione – ai sensi dell'art. 6 ter comma 3 C.G.S. – della squalifica del campo alla Società già sanzionata con la diffida per la violazione di cui al comma 1 (fatti violenti compiuti dai propri sostenitori in occasione della gara);
- 2) che essa era meritevole della causa di esclusione o attenuazione della responsabilità prevista dall'art. 6, comma 5 essendosi già attivati – in epoca immediatamente successiva all'adozione della nuova normativa “anti-violenza” (C.U. F.I.G.C. n. 9 del 25/1/01) – per prestare “concreta cooperazione” alle Forze dell'Ordine per la prevenzione dei fatti violenti. A sostegno probatorio di questi tesi difensiva la Società produceva corrispondenza intercorsa con il Questore di Napoli e documentazione giornalistica;
- 3) che non era in ogni caso l'applicabile la sanzione di cui all'art. 6 ter comma 3, difettando del tutto la prova che la reclamante si fosse resa responsabile della violazione

del divieto di cui all'art. 6 bis comma 1 (non intrattenere rapporti di sostegno economico, finanziario o di altra utilità con gruppi di propri sostenitori) richiamato dal comma 1 dell'art. 6 ter;

- 4) che infine nella fattispecie non si era verificata una situazione di pericolo per la pubblica incolumità.

Concludeva pertanto la reclamante chiedendo la revoca della squalifica del campo di giuoco.

All'odierna riunione sono comparsi i rappresentanti della Soc. Napoli che hanno illustrato oralmente i motivi di reclamo e ribadito le conclusioni già formulate.

La Commissione, esaminati gli atti, ritiene che il reclamo non sia meritevole di accoglimento.

Ricorrono infatti tutti i presupposti per l'applicazione della fattispecie sanzionatoria di cui all'art. 6 ter comma 3 posto che:

1) il lancio di numerosi fumogeni (5 al 20° del primo tempo, 10 al 39° della stessa frazione di gara) in direzione del settore dello stadio occupato dai sostenitori della Società ospitante, integra sicuramente un comportamento violento dei sostenitori della Società ospite compiuto all'interno dell'impianto sportivo ed idoneo – secondo le nozioni di comune esperienza - a determinare una situazione di pericolo per l'incolumità pubblica (art. 6 ter comma 1), non potendo contestarsi la potenzialità lesiva degli oggetti scagliati (ove gli stessi avessero attinto al corpo i soggetti destinatari del lancio). Del resto che tale situazione di pericolo si sia nella specie effettivamente verificata è dimostrato dal fatto che la maggiore parte dei fumogeni hanno raggiunto la curva ove erano sistemati i tifosi atalantini;

2) non entra in giuoco nel caso in esame il divieto di cui all'art. 6 bis comma 1 atteso che la violazione dello stesso è necessaria per la configurabilità dell'illecito di cui all'art. 6 ter comma 1 solo nel caso in cui i fatti violenti siano commessi “all'esterno dell'impianto sportivo”;

3) la Soc. Napoli è già stata sanzionata per la violazione di cui all'art. 6 ter commi 1 e 3 (come modificati dalla riforma sopra cit. entrata in vigore l'11/2/01) con l'irrogazione dell'ammenda di lire 50.000.000 con diffida per i fatti violenti commessi dai propri sostenitori in occasione della gara Vicenza-Napoli dell'11/3/01 – C.U. 353 del 13/3/01);

4) l'irrogazione, in caso di recidiva nella stessa violazione, della sanzione della squalifica del campo (in aggiunta all'ammenda con diffida) non è soggetta ad alcun apprezzamento discrezionale da parte dell'organo di giustizia sportiva che è tenuto solo a verificare la sussistenza degli estremi della nuova violazione dell'art. 6 ter commi 1 ed a graduare la sanzione (1 o più giornate di squalifica) in rapporto della gravità dei fatti.

Ciò posto, si tratta di verificare se la reclamante abbia o meno fornito la prova dell'invocata applicabilità della causa di esclusione o di attenuazione della responsabilità prevista dall'ultimo comma dell'art. 6 ter (previsione anch'essa introdotta con la riforma regolamentare sopra richiamata). Anche a tale quesito ritiene la Commissione di dover dare risposta negativa.

Invero per poter beneficiare della scriminante o dell'attenuante in oggetto la Società è gravata dall'onere di dare prova adeguata della prestazione di “concreta cooperazione” con le Forze dell'Ordine nell'adozione di “misure atte a prevenire fatti violenti” con specifico riferimento alla gara in occasione della quale si sono verificati i comportamenti sanzionabili ai sensi dell'art. 6 ter, commi 1 e 3. Nel caso di specie la reclamante ha provato (v. lettera 6/2/01 già valutata dal primo Giudice) di aver recentemente adottato alcune misure preventive all'interno del proprio impianto di giuoco, come pure di aver sollecitato l'intensificazione della vigilanza da parte della Questura di Napoli in occasione delle gare interne della squadra partenopea. Non risulta invece che vi siano state “concrete” iniziative di prevenzione e controllo – sia pure su richiesta delle Forze dell'Ordine o comunque in

collaborazione con le stesse – con riguardo alle gare in trasferta in generale, ed alla gara Atalanta-Napoli dell'1/4/01 in particolare.

E' vero che – a prescindere da eventuali segnalazioni specifiche e formali alle Forze dell'Ordine di Bergamo – queste ultime, sia per la notorietà dell'evento sportivo (giudicato “a rischio” di incidenti) sia per effetto di preventivo allertamento da parte del Questore di Napoli, risultano essersi mobilitate (v. estratti di organi di stampa prodotti dalla difesa) per scongiurare il verificarsi di fatti violenti (scontri tra le tifoserie, lanci di oggetti pericolosi etc.), ma ciò esula del tutto dalla sfera di intervento e di iniziativa della Soc. Napoli, che nulla di concreto e di fattivo risulta aver intrapreso (in proprio od in collaborazione con le Forze dell'Ordine) ai fini delle esigenze di prevenzione tutelate dalla previsione di cui all'art. 6 ter comma 5.

D'altro canto non è stata raggiunta nel presente procedimento prova documentale o di diversa natura riguardo alle iniziative che la reclamante ha assunto di aver adottato presso la Questura di Napoli al fine di predisporre adeguata misura di prevenzione e controllo nei confronti dei tifosi nella fase di partenza degli stessi dalla città partenopea.

Non può dunque essere riconosciuta alla Società reclamante la causa scriminante e neppure la circostanza attenuante contemplata dalla cit. norma.

Atteso che sia la sanzione dell'ammenda che quella della squalifica del campo sono state irrogate dal Giudice Sportivo in misura pari al minimo edittale, la Commissione deve respingere il reclamo e disporre l'incameramento della tassa.

Per tali motivi la Commissione delibera di respingere il reclamo della Soc. Napoli e dispone l'incameramento della tassa.

Reclamo della Soc. JUVENTUS avverso l'ammenda di L. 25.000.000 di diffida inflitta dal Giudice Sportivo (gara Lazio-Juventus del 18/3/01 – C.U. n. 374 del 27/3/01).

Avverso il provvedimento del Giudice Sportivo che infliggeva alla Soc. Juventus la sanzione dell'ammenda di lire 25.000.000 con diffida “ per avere suoi sostenitori, al 22° ed al 23° del primo tempo, lanciato verso un settore degli spalti occupato da sostenitori avversari due bengala accesi, che cadevano in mezzo agli spettatori, così provocando una situazione di pericolo per l'incolumità delle persone presenti; **sanzione determinata in applicazione dell'art. 6 ter, commi 1 e 3 C.G.S.** (gara Lazio-Juventus del 18/3/01 – C.U. n. 374 del 27/3/01) ha proposto tempestivo e motivato reclamo la Società interessata.

Nel gravame la reclamante non contesta il materiale accadimento dei fatti, ma rileva che – ai sensi dell'art. 6 ter comma 5 ultima parte – l'applicazione delle sanzioni previste dai commi 1 e 3 dello stesso articolo è esclusa, o quanto meno attenuata, qualora la Società abbia prestato concreta cooperazione alle Forze dell'Ordine competenti per l'adozione di misure atte a prevenire i fatti violenti.

Attraverso la produzione di cinque documenti, la Società Juventus ritiene di poter provare di aver assunto iniziative anti-violenza idonee ad integrare la “concreta cooperazione” di cui al citato 5° comma dell'art. 6 ter C.G.S. che consente agli organi disciplinari di non applicare o attenuare la sanzione. Conclude pertanto chiedendo in via principale la “non applicazione” della sanzione, ovvero – in via subordinata – il contenimento della misura della sanzione “nei più rigorosi limiti”, tenuto conto che i fatti sanzionati si riferiscono ad una gara disputata in campo avverso, ove minori sono le possibilità di prevenzione di fatti violenti da parte dei propri sostenitori.

La Commissione, esaminati gli atti ufficiali ed il gravame, sentito il rappresentante della Soc. Juventus, ritiene che il reclamo meriti parziale accoglimento.

Le iniziative adottate – e provate documentalmente – dalla reclamante, non appaiono idonee ad integrare quella “concreta cooperazione con le Forze dell'Ordine” che per l'art. 6 ter comma 5 costituisce presupposto necessario per l'applicazione della scriminante o dell'attenuante.

I documenti n. 2 e 3, infatti, attestano che la Juventus, su sollecitazione della Lega Nazionale Professionisti ad adottare misure di prevenzione e di collaborazione con le Forze dell'Ordine, ha provveduto ad ampliare il comunicato "anti-violenza" per adeguarlo alla normativa entrata in vigore il giorno 11 febbraio 2001 ed ha altresì provveduto a redigere un "Comunicato di Sicurezza" da distribuire, a partire dalla gara Juventus-Milan del 25/2/2001, agli ingressi dello stadio "Delle Alpi" di Torino.

Tali misure peraltro non introducono forme di prevenzione o collaborazione con le Forze dell'Ordine innovative rispetto a quelle già previste, prima della riforma dell'11/2/2001, dell'art. 6 bis comma 3 del C.G.S., che imponeva e tuttora impone l'obbligo di avvertire il pubblico delle sanzioni previste a carico della Società in conseguenza del compimento di fatti violenti da parte dei sostenitori. Va rilevato inoltre che le suddette misure sono esclusivamente riferibili alle gare disputate dalla reclamante sul proprio terreno di giuoco e non potrebbero di conseguenza incidere in alcuna misura sulle sanzioni adottate, come nel caso di specie, per atti violenti commessi da sostenitori in campo avverso.

Il documento 4 è una lettera inviata dalla reclamante alla Questura di Torino in data 29/3/01 e quindi in epoca successiva alla disputa della gara in esame; altrettanto dicasi del documento 5, che dimostra l'adozione di iniziative di prevenzione dalla parte della Soc. Juventus in seguito agli incidenti della gara del 18/3/01 ed alla irrogazione da parte del Giudice Sportivo della sanzione impugnata.

La Commissione ritiene pertanto che la reclamante non abbia fornito la prova di concreta cooperazione con le Forze dell'Ordine per la prevenzione dei fatti violenti posti in essere dai sostenitori juventini, con specifico riferimento alla gara Lazio-Juventus del 18/3/01.

In accoglimento la domanda subordinata, la sanzione va contenuta nel minimo edittale (20 milioni con diffida) in considerazione del fatto che gli atti di violenza sanzionati sono stati posti in essere in campo avverso.

Per tali motivi delibera di ridurre l'ammenda inflitta dal Giudice Sportivo alla Soc. Juventus e lire 20.000.000 con diffida.

Reclamo della Soc. UDINESE avverso la squalifica per **tre** giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Roberto **SOSA** (gara Udinese-Parma del 18/3/01 – C.U. n. 374 del 27/3/01).

Avverso la squalifica per tre giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Roberto Sosa, tesserato per la Soc. Udinese, avvalendosi di riprese televisive in seguito a riservata segnalazione del Procuratore Federale ex art. 9 comma 3 ter del C.G.S. (gara Udinese-Parma del 18/3/01 – C.U. n. 374 del 27/3/01) ha proposto tempestivo e motivato reclamo la Società interessata.

Nel gravame si contesta la sussistenza nel caso di specie dei presupposti ai quali il regolamento (art. 9 comma 3 bis e 3 ter C.G.S.) subordina l'esperibilità del procedimento disciplinare fondato su immagini televisive.

Secondo la reclamante, dal filmato di cui si è avvalso il primo Giudice per adottare la sanzione impugnata si rivelerebbe:

- a) che il fatto è sfuggito all'attenzione dell'arbitro ma non a quella dei suoi collaboratori, posto che uno degli assistenti stava direttamente osservando l'azione di giuoco, in linea con la posizione occupata in campo dalla coppia Sosa-Cannavaro;
- b) che il fatto addebitato al Sosa non si era svolto lontano dall'azione, né a giuoco fermo, bensì "nel contesto dell'azione di giuoco", atteso che il calciatore dell'Udinese si apprestava a ricevere un possibile assist da parte di un proprio compagno in una dinamica suscettibile di pronta finalizzazione in rete;

- c) che comunque quello posto in essere da Sosa non costituiva fatto “di condotta violenta di eccezionale gravità”, essendosi il calciatore limitato a colpire non violentemente l'avversario al solo fine di liberarsi dalla sua prolungata azione fallosa, e comunque senza procurargli nessun tipo di conseguenza lesiva.

Concludeva pertanto la reclamante chiedendo la revoca della sanzione per inutilizzabilità della prova televisiva. In via subordinata, la Soc. Udinese chiedeva la riduzione della squalifica a due giornate in considerazione della non particolare violenza del fatto.

All'odierna riunione è comparso il difensore della Soc. Udinese che ha illustrato oralmente i motivi del reclamo insistendo nelle conclusioni già formulate.

La Commissione, esaminati gli atti, ritiene che il reclamo non sia meritevole di accoglimento.

Appaiono infatti pienamente condivisibili – alla luce della visione delle riprese televisive relative alla gara – le argomentazioni svolte dal primo Giudice per ritenere sussistenti i presupposti per l'utilizzabilità della prova televisiva ai sensi dell'art. 9 comma 3 ter del C.G.S. come modificato dalla riforma entrata in vigore l'11/2/01 (v. C.U. F.I.G.C. n. 9 del 25/1/01).

Si osserva al riguardo:

- a) che dal posizionamento dell'assistente dell'arbitro alla stessa altezza del punto in cui si trovavano sul terreno di giuoco Sosa e Cannavaro non è dato dedurre con assoluta certezza che al medesimo non potè sfuggire il fatto addebitato al calciatore dell'Udinese (gomitata al volto del calciatore avversario nel tentativo di liberarsi dall'azione fallosa di quest'ultimo). Difatti è verosimile che l'attenzione dell'assistente fosse concentrata sui calciatori direttamente coinvolti nell'azione di giuoco in svolgimento, e segnatamente su Giannichedda che era in possesso della palla e se ne era appena liberato con passaggio non diretto verso Sosa. Del resto, come argomento logico a posteriori, non può omettersi il rilievo che se l'assistente avesse notato l'azione violenta del calciatore Sosa (in conseguenza della quale era caduto a terra l'avversario colpito) non avrebbe certo mancato di segnalargliela al direttore di gara;
- b) che quello compiuto da Sosa fu un “gesto estraneo all'azione di giuoco”. Al riguardo si rileva che nel nuovo testo dell'art. 9, comma 3 bis (richiamato dal comma 3 ter) come modificato dalla riforma sopra citata, non è più richiesto che il fatto valutabile con la prova televisiva sia avvenuto “in zona del campo lontana dall'azione di giuoco” ma è sufficiente che si tratti di fatto estraneo all'azione stessa. E' indubbio quindi che – tenuta presente la ratio della riforma volta ad una più efficace prevenzione e repressione dei comportamenti violenti dei calciatori – il fatto sanzionabile può essersi verificato in zona del campo vicino all'azione di giuoco, ed anche nel contesto (inteso in senso ampio) della stessa. Ciò che rileva ai fini dell'utilizzabilità della prova televisiva è che il calciatore non sia direttamente coinvolto nella dinamica dell'azione, per non essere in possesso della palla e non trovarsi ad essere destinatario di un passaggio della palla stessa, già effettuato al momento del gesto antiregolamentare. Nel caso di specie invece la gomitata è stata sferrata dal Sosa in danno dell'avversario approssimativamente in coincidenza con il passaggio della palla effettuato da Giannichedda in direzione di altro calciatore dell'Udinese, più spostato verso il centrocampo rispetto alla posizione occupata da Sosa (la palla poi sarà recuperata dai calciatori del Parma ed allontanata dalla propria area di rigore);

- c) che la gomitata con cui il Sosa ha colpito Cannavaro è pacificamente qualificabile come condotta violenta trattandosi di atto fisico idoneo a produrre conseguenze lesive dell'altrui incolumità personale. E' appena il caso di rilevare che – a seguito della

riforma entrata in vigore nel febbraio scorso – non è più richiesta l’eccezionale gravità della condotta violenta suscettibile di valutazione disciplinare in base alla “prova televisiva”.

La decisione del primo Giudice appare immune da censura anche sotto il profilo della gravità della sanzione. E’ vero che il calciatore Cannavaro non risulta aver riportato conseguenze lesive per effetto del colpo ricevuto; tuttavia la sanzione irrogata appare congrua in considerazione:

- a) della caduta a terra del Cannavaro, segno inequivoco della percezione di acuto dolore provocata dal colpo;
- b) della delicatezza della parte del volto attinta dalla gomitata,
- c) dell’ampiezza della traiettoria percorsa dal braccio di Sosa – a gomito alto – prima di raggiungere il bersaglio: segno questo di una precisa volontà lesiva e non di un mero intento difensivo finalizzato a far desistere l’avversario dalla sua azione fallosa;
- d) dell’approfittamento della apparente disattenzione dell’arbitro nei riguardi dei movimenti di Sosa e Cannavaro.

Per tali motivi la Commissione delibera di respingere il gravame della Soc. Udinese e dispone l’incameramento della tassa.

Il Presidente: f.to Sergio Artico

“ “ “

PUBBLICATO IN MILANO IL 6 APRILE 2001

IL SEGRETARIO
dott. Giorgio Marchetti

IL PRESIDENTE
dott. Franco Carraro